

OBBLIGO DI TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ANCHE PER ASSOCIAZIONI, ONLUS E FONDAZIONI

Pubblicazione sul sito internet entro il 30 giugno di ogni anno

La [Legge 4 agosto 2017, n. 124](#), in particolare ai [commi da 125 a 129](#), modificata nella formulazione attuale dal Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita" convertito L. 28/06/ 2019 n. 58) ha disposto in modo permanente alcuni **obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli Enti non profit**.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla [Circolare del Ministero del Lavoro, n. 2 dell'11 gennaio 2019](#), e [n. 6 del 25 giugno 2021](#).

La normativa vigente stabilisce che le **Associazioni, le Onlus e le Fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali** le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (pari o superiori a 10.000 euro)** ma privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

I **soggetti erogatori** considerati dalla normativa sono: **pubbliche amministrazioni; società controllate da PA; società in partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017)**.

Il **termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno** di ogni anno e concerne gli **importi incassati nel corso dell'anno precedente**.

Non rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche **le somme derivanti dal 5 per mille**.

Alla luce di ciò, riepilogando, **gli ETS (Associazioni, Onlus, Fondazioni) che nel 2023 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 1° luglio 2024, considerando che il 30 giugno è domenica**.

COME DARNE PUBBLICAZIONE

Le **Associazioni, le Fondazioni e le Onlus** devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. **In mancanza** del sito dedicato, possono pubblicare sulla **propria pagina Facebook** o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

SANZIONI

In caso di inosservanza è prevista una sanzione **economica pari all'1% degli importi ricevuti**, con un **importo minimo di 2.000 euro e resta l'obbligo della pubblicazione**.

Qualora non si provveda, entro 90 giorni dalla contestazione, trova applicazione l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.

La sanzione amministrativa è applicata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, in difetto, dal Prefetto competente.